

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/201 DELLA COMMISSIONE

## del 10 gennaio 2024

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di governo comandati a distanza, gli impianti permanenti del combustibile e i sistemi idraulici di governo da remoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

### considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si presumono conformi ai requisiti oggetto di tali norme o parti di esse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all'allegato I della stessa, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.
- (2) La Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva (UE) 2013/53 («richiesta») mediante decisione di esecuzione C(2015) 8736 (³). Le norme armonizzate richieste dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I della medesima direttiva, più rigorosi rispetto a quelli della direttiva n. 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (⁴) abrogata.
- (3) In base alla richiesta, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione (5): EN ISO 8848:2017 sui sistemi di governo comandati a distanza per unità di piccole dimensioni, EN ISO 10088:2017 sugli impianti permanenti del combustibile ed EN ISO 10592:2017 sui sistemi idraulici di governo per unità di piccole dimensioni. Ciò ha condotto rispettivamente all'adozione delle norme armonizzate EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022.
- (4) In collaborazione con il CEN, la Commissione ha valutato se le norme armonizzate EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022 siano conformi alla richiesta.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/53/oj).

<sup>(</sup>²) Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

<sup>(4)</sup> Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/25/oj).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione, del 12 ottobre 2022, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 17.10.2022, pag. 20; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec\_impl/2022/1954/oj).

GU L del 12.1.2024

(5) Le norme EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (6) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (7) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 8848:2017, EN ISO 10088:2017 ed EN ISO 10592:2017 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in quanto sono stati sostituiti rispettivamente dalle norme EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954.
- (8) La decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (9) Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute delle norme armonizzate EN ISO 8848:2017, EN ISO 10088:2017 ed EN ISO 10592:2017, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
- (10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 12 luglio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2024

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

2/3

# ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 è così modificato:

- 1) le righe 13, 18 e 21 sono soppresse;
- 2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

N.	Riferimento della norma
«13 bis	EN ISO 8848:2022
	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza (ISO 8848:2022)
18 bis	EN ISO 10088:2023
	Unità di piccole dimensioni - Impianti permanenti del combustibile (ISO 10088:2022)
21 bis	EN ISO 10592:2022
	Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo da remoto (ISO 10592:2022)».